

**REGOLAMENTO PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI PIETRACAMELA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 28/12/2018

1-FINALITA'

Il presente Regolamento ha come fine principale, l'espletamento di funzioni istituzionali proprie del Comune di Pietracamela, all'interno del territorio di pertinenza dello stesso, attraverso l'attivazione di un impianto di videosorveglianza gestito ed utilizzato esclusivamente dal Servizio di Polizia Locale, volto a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatori;

Il progetto di videosorveglianza è strutturato sulle effettive necessità di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, nel rispetto del disposto dell'art. 22 del D.P.R. n. 15/2018 il quale stabilisce:

"l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito ove necessario per le finalità di polizia...a condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate". Il posizionamento delle telecamere, realizza un sistema integrato di monitoraggio del territorio, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della collettività che dimora nel Comune di Pietracamela.

Il presente regolamento, inoltre, garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti e impiegati dal Comune di Pietracamela, si svolga nel rispetto di tutti i diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolta nel trattamento.

2- PRINCIPI GENERALI

1-Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, minimizzazione, proporzionalità e finalità.

2- *Principio di liceità*: il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ai sensi del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza- 8 aprile 2010.

3-*Principio di necessità e minimizzazione*: il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e dei dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non è strettamente necessario, in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.

4-*Principio di proporzionalità e protezione dei dati di default*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non occorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza, sono attive con il fine di compensare altre misure insufficienti o inattuabili. La loro installazione ha come obiettivo la protezione dei beni presenti sul territorio di Pietracamela, anche in relazione ad atti di vandalismo, sciacallaggio o altri atti delittuosi in genere. La proporzionalità va valutata in ogni fase e ogni modalità di trattamento.

5-*principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1 lettera b) del Codice in materia di trattamento dei dati personali, e' consentita la

videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza sul territorio di Pietracamela e o allo scopo di agevolare l'eventuale azione giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili per fatti illeciti.

6-Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea ovvero:

- “*Regolamento comunale attuativo del regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali*” approvato con Deliberazione G.C. n. 44 del 14/06/2018;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.15 del 15/01/2018, recante “*Regolamento a norma dell’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati, effettuato, per le finalità della polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;
- Decreto Legge n.14 del 20 febbraio 2017 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” (c.d. Decreto Sicurezza), convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Direttiva del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2015 “*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*”;
- Circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “*Sistemi di Videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*”;
- Circolare del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale .Direttiva*”;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009 n.11 “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, in particolare art.6;
- Circolare del Ministero dell’Interno 8 febbraio 2005, n. 558/A/471;

- D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003);
- Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione dei dati personali;
- ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al provvedimento generale del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali, dedicato alla videosorveglianza;

ART.3-DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "titolare", l'Ente Comune di Pietracamela, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART.4-INFORMATIVA

1-Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificativo di informativa "minima" così come di seguito riportata:



2-Il supporto con l'informativa:

- a) Deve essere collocato prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

Art. 5-TITOLARE

- 1. Il Titolare della videosorveglianza, è individuato nella persona del Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente,
- 2. Il Titolare ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento, nonché Regolamento comunale attuativo del regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
- 3. Il Titolare, inoltre, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy, in particolare agli art. 37 e 38 del Codice del Trattamento dei dati personali.. A tale proposito è non vanno notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

4. Il Titolare del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
5. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
6. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme a quanto stabilito per legge.

ART. 6-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

7. Il Titolare nomina il Responsabile del trattamento dei dati all'interno del Servizio di Polizia Locale, con esplicito atto scritto.
8. Il Responsabile deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e della normativa vigente, nonché alla disposizioni di detto Regolamento.

ART. 7-PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA

1. L'accesso alla centrale operativa sito presso la Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Responsabile e al Titolare, al personale in servizio del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile al fine della gestione del servizio di videosorveglianza e altri soggetti meglio specificati nei commi successivi.
2. Con l'atto di nomina, ai soggetti incaricati alla gestione del servizio oggetto di tale regolamento, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, ed alla pulizia dei locali, affidati all'Ufficio Tecnico dell'Ente, il quale avrà la facoltà di esternalizzare il servizio, il quale avrà, poi, l'onere di indicare per iscritto i nominativi delle persone da autorizzare al Responsabile e al Titolare.
4. Qualsiasi altro accesso, di persone diverse da quelle specificate nei commi precedenti, dovrà, in ogni caso, essere autorizzato dal Titolare per iscritto, il quale previa valutazione delle motivazioni, ha piena facoltà di rigettare la richiesta se lo dovesse ritenere opportuno e in tutti quei casi in cui l'accesso, possa ledere l'integrità fisica e morale dei soggetti oggetto di registrazione.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 8—ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti, oltre il termine prefissato in via generale.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. In ogni caso, qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART.9-MANUTENZIONE E ASSISTENZA

1. Il soggetto autorizzato per la gestione della videosorveglianza avrà l'onere di controllare costantemente le funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie dovrà informare l'Ufficio Tecnico comunale, quale responsabile della manutenzione dell'impianto stesso, il quale dovrà intervenire secondo i protocolli e dai contratti di manutenzione e assistenza.

ART. 10-RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza deve avvenire per la finalità di cui ai precedenti articoli e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili per tali scopi, anche quando tali attività avviene e in collaborazione con altre forze dell'ordine.
2. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati all'interno del servizio di Polizia Locale in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
3. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile, del Titolare e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui sono resi edotti mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
4. Nel caso in cui le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati;

Art. 11– DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Oltre a quanto è già previsto dal Titolo II del Codice in materia di trattamento dei dati e dagli artt. 15 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili ed esclusivamente dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto.
 - Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che alle sue finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se necessitassero di maggior tempo per le operazioni di riscontro di particolare complessità o se ricorresse altro giustificato motivo.
 - Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12-SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso

al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

3. il Titolare dei dati oltre ad individuare il Responsabile e gli operatori, dovrà definire i diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare ulteriori operazioni.
4. Al fine di garantire quanto disposto dal precedente comma, gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema e lo stesso dovrà essere fornito di "login" di accesso.
5. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
6. la trasmissione dei dati tramite reti pubbliche deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza, la stessa cautela è richiesta per la trasmissione di dati da punti di ripresa dotati di connessione wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs, ecc.)
7. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparecchi medesimi devono essere protetti contro rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice Penale.
8. Inoltre il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13 – MODALITA' OPERATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito così come disposto negli articoli precedenti.

6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare.

Art. 14 – PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO AI DATI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo firmerà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

ART. 15–CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Pietracamela effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 16-NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza, nonché al Regolamento comunale attuativo del regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

ART. 17–TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsti dagli artt.100 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e dal Regolamento UE n.2016/679.

In sede amministrativa il Responsabile del trattamento dei dati personali, ovvero gli altri incaricati, così come individuati dai precedenti articoli, sono i responsabili del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 241 /90 e s.m.i.

ART. 18 – MODIFICHE AI REGOLAMENTI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

ART. 19– DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI DERIVANTI DA VIDEOSORVEGLIANZA

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

ART. 20– PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, inoltre, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune, ai fini di generale conoscenza.

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno di esecutività della delibera di approvazione;